

COTTIMO FIDUCIARIO ATCCE n. 2/2014

FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSEGNA MATERIALE PER ASSOCIAZIONE TORINO
CITTA' CAPITALE EUROPEA

C.I.G. 58066073AE

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONTRATTO

Luglio 2014

Art. 1 DEFINIZIONI

Nel presente documento ricorrono dizioni diverse per l'individuazione dei soggetti operanti:

- Ditta, Ditta Aggiudicataria, Prestatore, Appaltatore; l'operatore economico aggiudicatario del Servizio
- ATCCE o Committente: Ente Committente Associazione Torino Città Capitale Europea
- Responsabile del Procedimento: il soggetto che per conto del Committente cura e coordina le varie fasi per la progettazione, l'affidamento e la esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D. Lgs 163/2006.
- Direttore dell'esecuzione del contratto: colui che nominato dalla stazione appaltante svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto (art. 300 D.P.R. 207/2010).

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente schema di contratto è l'esecuzione del SERVIZIO DI CONSEGNA MATERIALE PER ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA, d'ora in avanti, "Servizio". Le caratteristiche e le modalità di esecuzione del Servizio sono definite nel documento **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO (allegato A)**.

ATCCE si riserva la facoltà di variare, le quantità indicate sino a +/- 20%. Nel primo caso (+ 20%) sarà riconosciuto all'Appaltatore il prezzo unitario per i servizi acquistati mentre nel secondo caso (-20%) nessun indennizzo o riconoscimento alcuno sarà previsto per l'Appaltatore.

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata dal 01 novembre 2014 al 31 ottobre 2017.

Art. 4 AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'importo complessivo del servizio, per tutta la durata del presente contratto, è pari ad Euro (.....) + IVA .

Ai fini della normativa sulla sicurezza ed in particolare dell'art.26 comma 3 del D. Lgs 81/2008 non sono presenti, vista la tipologia del contratto, rischi da interferenze e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

I costi per singola tipologia di servizio sono:

	categorie di peso	costo per singola consegna
servizi previsti	Da 0,10 a 1,00 kg	€
	Da 1,10 a 3,00 kg	€
	Da 3,10 a 5,00 kg	€
	Da 5,10 a 10,00 kg	€

	Da 10,10 a 20,00 kg	€
	Da 20,10 a 40,00 kg	€
	Da 40,10 a 50,00 kg	€
	Oltre 50,00 kg	€

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, con il prezzo convenuto si intendono in particolare comprese e compensate:

- tutte le spese relative agli oneri di tutti i materiali e componenti, attività e prestazioni da eseguirsi, nessuna esclusa sino a dare la Prestazione pronta all'uso, compreso magazzino e facchinaggio.

Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in Contratto.

Il Prestatore dà atto che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi funzionali e prestazionali da lui a tal fine approfonditamente verificati e ritenuti validi; pertanto riconosce che il corrispettivo del Servizio remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che il Prestatore stesso sosterrà per realizzare il Servizio a perfetta regola d'arte nei tempi contrattualmente definiti, restando a totale carico del medesimo ogni maggiore spesa ed alea.

Tale prezzo si intende accettato dal Prestatore in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio.

Art. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE

L'esecuzione del Servizio deve essere effettuata secondo le caratteristiche descritte nell'Allegato A.

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Prestatore per eventuali sospensioni causate da:

- disposizioni o richieste di Autorità, Enti, Organi Sindacali, relative all'amministrazione delle maestranze, alle dotazioni e all'organizzazione degli impianti di produzione, alle prescrizioni sull'esecuzione del lavoro, a provvedimenti e predisposizioni antinfortunistiche;
- difficoltà di reperimento e ritardo di fornitura nella consegna dei materiali.

In caso di smarrimento o danneggiamento di quanto oggetto della spedizione, ATCCE deve essere immediatamente avvisata. Non potranno essere addebitati oneri aggiuntivi dovuti a smarrimento o danneggiamento dei materiali dati in consegna o deposito.

Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano generare ritardi nel servizio richiesto, la Ditta dovrà immediatamente farne denuncia documentata al Direttore dell'esecuzione del contratto di ATCCE, entro 48 ore e non oltre dalla conoscenza dell'evento. ATCCE potrà disporre soluzioni alternative, previo accertamento dell'esistenza e validità della suddetta causa di forza maggiore.

Nel caso in cui ATCCE riconosca la sussistenza delle cause di forza maggiore le penali decorreranno dal nuovo termine proposto dal Prestatore.

Nel caso si verificassero disfunzioni che possano arrecare problemi o ritardi nella consegna dei materiali o danneggiamento degli stessi o altre criticità nel corso dell'esecuzione del contratto il termine per la denuncia di eventuali disagi o disservizi

viene fissato in 15 giorni dalla scoperta degli stessi. La denuncia sarà inoltrata a mezzo fax/posta certificata.

Entro 2 giorni lavorativi consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di ATCCE con cui si notificano i disagi e disservizi riscontrati si rivolge invito ad eliminarli, il Prestatore deve provvederne alla eliminazione

Art. 6 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Appaltatore si impegna al rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti o emanate nel corso della durata del contratto in materia di lavoro e sicurezza anche ai sensi del DLgs n. 81/2008.

L'Appaltatore si impegna a inquadrare i lavoratori nei livelli corrispondenti alle mansioni ricoperte nell'ambito dello svolgimento del servizio con contratti di assunzione anche a tempo determinato o contratti di lavoro occasionale qualora le esigenze del lavoro lo richiedano. La ditta dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Prestatore deve provvedere al regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali e alla regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori. ATCCE si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore di esibire il DURC nel corso dell'esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata da ATCCE, ATCCE stessa si riserva di sospendere il pagamento del corrispettivo del Servizio di cui all'art. 3 e, in caso di grave e, o reiterato inadempimento, di risolvere il presente Contratto.

Art. 7 SICUREZZA

Il Prestatore garantisce piena sicurezza dei mezzi di trasporto utilizzati e la piena funzionalità.

Gli automezzi dovranno essere trasportati e condotti da autisti muniti di idonea patente di guida e relativo CQC (carta qualificazione conducente) secondo quanto disposto dal vigente regolamento del Codice della Strada.

Art. 8 REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione prezzi.

Art. 9 SPONSORIZZAZIONE

Con la sottoscrizione del presente contratto, ATCCE si impegna, per tutta la durata del Servizio ai sensi dell'art. 3, a far figurare e a dare adeguata visibilità alla denominazione e, o al marchio – logo dell'Appaltatore secondo le seguenti modalità:

[Saranno inserite, quali prestazioni a carico di ATCCE, quelle corrispondenti alla ipotesi 1 o all'ipotesi 2 del punto 6.2. della Lettera di Invito]

Art. 10 PAGAMENTI

Non sono ammesse anticipazioni.

La fatturazione dei servizi oggetto del presente contratto avverrà mensilmente sulla base del rendiconto dei servizi effettuati dall'Appaltatore. Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, a 30 gg. d.f.f. m., previa verifica ed approvazione dei servizi effettivamente svolti. Sulla fattura dovrà essere esplicitato il numero di CIG (C.I.G. 58066073AE)

L'Appaltatore si impegna a corrispondere a ATCCE, per le attività indicate al precedente articolo 9, la somma indicata in Offerta, la fattura emessa da ATCCE pari ad € (.....) complessivi, oltre Iva 22% divisa in tre tranches annuali di pari importo, di norma nel mese di Dicembre. Tale corrispettivo sarà parzialmente compensato con la fattura emessa dall'Appaltatore, ai sensi del secondo capoverso che precede. Nel caso in cui il corrispettivo di cui al presente capoverso dovesse superare, nel mese oggetto della fatturazione, l'importo dei servizi di cui all'art. 2 effettuati nello stesso periodo, la somma residua sarà compensata nella fatturazione di tali servizi relativi al mese successivo.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi al contratto in oggetto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante bonifico bancario, fatta salva la facoltà per ATCCE di utilizzare altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dall'Appaltatore presso la Banca ed avente i seguenti dati identificativi: C/C IBAN.....

La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è nato a il codice fiscale

Qualora tali dati non siano forniti alla firma del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a comunicare i dati relativi al proprio conto corrente bancario o postale dedicato con l'indicazione della persona delegata ad operare, entro 7 giorni dall'accensione del conto ovvero dalla prima utilizzazione per la commessa di cui al presente contratto nel caso di conto corrente già esistente.

In ogni caso l'Appaltatore si impegna a comunicare ogni eventuale variazione nei dati di cui sopra entro 7 giorni dalla variazione stessa.

La società in persona di nella qualità di appaltatore singolo, con la sottoscrizione del presente contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari, utilizzando il conto corrente dedicato di cui sopra, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. e i. l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ATCCE ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata.

Art. 11 PENALI

Qualora nell'esecuzione dei servizi si verificassero disagi e disservizi, ATCCE, previa contestazione con Raccomandata A.R., ed in rapporto alla loro gravità, avrà la facoltà di applicare una penale pari al 50% dell'importo dei relativi servizi, fatti salvi i maggiori danni per i quali soltanto varrà il regime ordinario dell'onere della prova e fatte salve le spese

che ATCCE dovesse sostenere per sopperire alle irregolarità riscontrate. Dell'applicazione di eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, ATCCE renderà informata la ditta con raccomandata A/R o a mezzo posta certificata.

L'ammontare delle penali sarà dedotto dal pagamento del corrispettivo. Ove mancasse totalmente o parzialmente il credito nei confronti del Prestatore, questi sarà tenuto a corrispondere ad ATCCE la penale dovuta, entro il termine essenziale di 15 giorni solari dal ricevimento di richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R., posta certificata.

Resta inteso che qualora i disservizi superino il 5% delle consegne dell'anno è facoltà di ATCCE di risolvere il Contratto con aggravio di spese a carico del Prestatore e fatta salva la richiesta di ulteriori danni.

Art. 12 CONTROVERSIE

ATCCE si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con l'Appaltatore, oltre che nelle fattispecie espressamente previste nelle norme di cui al presente Contratto, comunque e sempre per l'ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

In tal caso, il Responsabile del Procedimento, formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione delle proprie deduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia dedotto, il Committente risolve il contratto.

Costituiscono inoltre grave inadempimento che fondano il diritto del Committente di risolvere il contratto le seguenti fattispecie:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei servizi richiesti;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nella ricorrenza di tali fattispecie, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione del contratto si procederà a redigere lo stato di consistenza dei servizi prestati, ove non ancora fatturati dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni di cui al presente contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutte le controversie inerenti il presente contratto saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

Il Foro competente è quello di Torino.

Art. 13 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ogni variazione del domicilio del l'Appaltatore deve essere tempestivamente comunicata ad ATCCE per iscritto.

Art. 14 TUTELA DI BREVETTI E PRIVATIVE

È fatta salva l'eventuale tutela di brevetti e diritti di privativa industriale.

ATCCE è manlevata da ogni responsabilità nei confronti dei terzi in conseguenza delle attività del Prestatore.

Art. 15 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Prestatore dovrà garantire l'assoluta riservatezza delle informazioni e dei dati relativi ad ATCCE di cui verrà in possesso e/o a conoscenza in dipendenza dell'esecuzione del Servizio, sia nel corso dell'esecuzione del medesimo, sia dopo.

La violazione di tale obbligo, oltre a comportare la facoltà di ATCCE di risolvere il Contratto determinerà il diritto di ATCCE di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore con conseguente risarcimento del danno indipendentemente dall'applicazione delle penali contrattuali.

ATCCE avrà, in ogni caso, diritto di essere tenuta indenne dal Prestatore da ogni richiesta risarcitoria derivante dalla violazione del suddetto obbligo di segretezza.

E' vietata la copia e/o la divulgazione di dati di ATCCE senza autorizzazione della stessa.

Art. 16 TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini fiscali le prestazioni di cui al Contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi di legge.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico di ATCCE.

Il Prestatore dichiara a tutti gli effetti di legge che la fornitura di cui al Contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e che essa riveste la qualifica di soggetto passivo IVA.

Art. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO / CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. E' vietata la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dal contratto.

Art. 18 MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualsiasi modifica al Contratto deve risultare da atto scritto.

Art. 19 ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO

L'esecutività del contratto è subordinata alle verifiche eseguite ai sensi di legge.

Art. 20 LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è regolato ed interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana.

Art. 21 VARIE

Qualora una qualunque delle disposizioni contenute nel Contratto sia dichiarata nulla, inapplicabile, invalida, o inefficace, tale disposizione sarà considerata nulla, inapplicabile, invalida o inefficace, ferme restando le restanti disposizioni contenute nel Contratto, che rimarranno valide, efficaci ed applicabili come se la disposizione invalida o priva di effetto non fosse mai stata inserita nel Contratto. In tal caso, tuttavia, le Parti negozieranno in buona fede i termini di una disposizione per entrambe le Parti e che sostituisca la disposizione dichiarata invalida, nulla o priva di effetto.

Il Contratto dovrà essere interpretato in buona fede, con riferimento alla comune intenzione delle Parti e al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione del Contratto, esse intendono ottenere.

Le eventuali spese per la registrazione del Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Il Contratto consta di 8 pagine ciascuna delle quali è controfirmata dall'Appaltatore e da ATCCE, in persona dei loro legali rappresentanti come in epigrafe individuati.

TIMBRO E FIRMA DELL'APPALTATORE

.....